

21 maggio 2013

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013 di approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Premessa

Il 20 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.116, il DM indicato in oggetto, che di seguito si allega.

In base al citato decreto, i modelli di bollettino di conto corrente postale, possono essere utilizzati, **a decorrere dal 1° luglio 2013** per il versamento di:

- Tares;
- Tariffa avente natura corrispettiva (co. 29, art. 14, d.l. 201/2011);
- Maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Si ricorda che, in base al dl n. 35 del 2013, per il 2013 la maggiorazione dovrà essere corrisposta contestualmente all'ultima rata del tributo nella misura fissa di 30 centesimi al metro quadrato e sarà introitata dallo Stato. I Comuni non potranno elevarla fino a 40 centesimi, come stabilito dalla disciplina ordinaria del tributo.

Il modello di bollettino di conto corrente postale, intestato a "PAGAMENTO TARES", riporta obbligatoriamente il numero di conto **1011136627, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale.**

Riversamento ai Comuni delle somme riscosse

La tempistica e le modalità tecniche per il riversamento nella tesoreria unica delle somme riscosse a titolo di Tares e di tariffa di natura corrispettiva sono le medesime previste per i versamenti unitari (F24), dal decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi.

In particolare, il DM in commento prevede che la società Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilità speciale n. 1777 "Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione", aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di pagamento e trasmette alla Struttura di Gestione, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi.

La Struttura di Gestione, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita agli enti destinatari le somme a ciascuno spettanti.

Si ricorda che il tributo e la maggiorazione sono accreditati ai Comuni, mentre la tariffa è accreditata al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per il solo anno 2013, ove deliberato dal Comune, il tributo può essere accreditato al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La Struttura di Gestione trasmette ai Comuni, con cadenza settimanale, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento del gettito spettante ai Comuni o al soggetto affidatario della tariffa *ex* comma 29.

Attraverso il canale telematico Siatel v2.0 - PuntoFisco, i Comuni indicano altresì alla Struttura di Gestione il codice IBAN e l'intestazione dei conti sui quali accreditare le somme di cui al presente decreto.

Precompilazione dei bollettini Tares

Il Comune, o il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, può inviare ai i bollettini di conto corrente postale precompilati con i dati anagrafici del contribuente, il codice catastale del Comune destinatario delle somme, nonché relativi agli importi del tributo o della tariffa e della maggiorazione. A tal fine viene allegato al provvedimento un modello di bollettino specifico per la precompilazione.

L'allegato 1 del provvedimento dettaglia il contenuto della cosiddetta *codeline* del bollettino precompilato (tipo 896), utilizzata per la lettura ottica. In particolare, va segnalato il "Codice Cliente", un codice identificativo univoco di 18 caratteri che facilita l'abbinamento dei pagamenti alle posizioni contributive.

Considerazioni finali

L'emanazione del DM in commento giunge quasi all'epilogo della lunga vicenda riguardante le modalità di riscossione previste dalla legge per il Tares e prima ancora che siano stati emanati i previsti provvedimenti necessari all'utilizzo del modello F24. Resta pertanto urgente l'esigenza, più volte rappresentata dall'Anci, della pubblicazione dei codici tributo Tares da inserire nel modello F24 e dei relativi modelli, che prevedano il nuovo codice atto il cui contenuto dovrebbe essere identico al "Codice Cliente" di cui si è detto al punto precedente.

L'articolo 4 del DM riporta le scadenze di pagamento indicate dalla legge (gennaio, aprile, luglio e ottobre) richiamando ovviamente la facoltà comunale di decidere diversamente. Va tuttavia osservato che il DM si spinge ad indicare periodi di pagamento non previsti dalla normativa primaria ("*dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate*"), che appaiono meglio compatibili con le usuali scadenze fiscali, ma che non possono in alcun modo considerarsi obbligatori.

Il Ministero dell'Economia non ha ritenuto di accogliere la richiesta di inserimento di una voce di dettaglio apposita (e del relativo codice tributo) per indicare l'importo richiesto a titolo di "Tributo provinciale" (art. 19, d.lgs. 504/1992, che ora si applica all'importo del Tares). In assenza di tale distinzione, l'importo relativo al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (il TEFA) - a tutti gli effetti un tributo a sé stante con autonoma e diversa destinazione - risulta accorpato al tributo o alla tariffa stabiliti dal Comune, ingenerando un'incongrua confusione circa le responsabilità del prelievo.

Resta, infine, non risolta la questione degli accorgimenti da apportare al sistema di riscossione F24 per abbattere i rischi di errore (sia da parte del contribuente, sia da parte degli intermediari dei pagamenti) nell'indicazione del Comune destinatario dei pagamenti. Tali errori, come è noto, si sono verificati con una certa frequenza in occasione dei pagamenti dell'IMU 2012 e creando difficoltà in particolare nei piccoli Comuni. L'indicazione in chiaro del nome del Comune non tuttavia prevista né sui modelli di bollettino appena emanati né per i modelli F24 di cui si attende la pubblicazione.